

COMUNE DI MONTECATINI TERME

"AREA LEGALE"

"U.O. PATRIMONIO ED ERP"

DETERMINAZIONE

N. 19

DEL 25/01/2016

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI FONDI PRESSO IL MERCATO COPERTO DI VIA MAZZINI, PER LA RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARSI AD ATTIVITA' ALIMENTARI E AFFINI – DETERMINAZIONE N. 253/2015 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FONDI NN.2-3-8 E 9

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.1446 del 18/12/2014 dell'Area Manutenzione Urbana, è stato approvato il bando per la concessione dei fondi presso il Mercato Coperto di Via Mazzini, per la riorganizzazione e riqualificazione degli spazi da destinarsi ad attività alimentari e affini mediante gara informale aperta all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito dello svolgimento della gara in oggetto, con determinazione n.253 del 12 marzo 2015, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Fondo n.1 alla Sig.ra Pellicci Laura e dei restanti fondi nn.2-3-8 e 9 al costituendo "Consorzio Mercato Coperto";
- a seguito della summenzionata determinazione in data 08/05/2015 è stato stipulato con la Sig.ra Pellicci il contratto rep. n.5028 di concessione del fondo n.1, registrato a Pescia al n. 1224 serie 3T in data 22/05/2015;

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot.13241 del 26 marzo 2015 il costituendo Consorzio ha presentato istanza per far valere una condizione risolutiva inserita nella documentazione per la partecipazione alla gara;
- con successiva nota prot.13421 del 27 marzo 2015 il costituendo Consorzio ha espresso la volontà di annullare la richiesta avanzata con l'istanza richiamata al precedente punto;
- a seguito di tali note scritte si sono susseguiti incontri e scambi di corrispondenza per giungere ad un accordo in merito all'inapplicabilità delle citate condizioni, ma le stesse sono state reiterate in ultimo con comunicazione del Consorzio acquisita al protocollo dell'Ente in data 18 agosto 2015 con il n.34540;
- tale stato dei fatti ha portato gli uffici dell'Ente ad un riesame della documentazione prodotta in sede di gara;

RILEVATO CHE a seguito del riesame della documentazione prodotta in sede di gara dal costituendo Consorzio, sono emersi i seguenti vizi nella presentazione dell'offerta:

- il Consorzio ha inserito nella documentazione di partecipazione una dichiarazione ad oggetto "Dichiarazione di intenti", sottoscritta da tutti i membri del costituendo Consorzio in data 23/01/2015, contenente la seguente condizione: "La Costituzione del "Consorzio Mercato Coperto" è subordinata all'aggiudicazione di tutti i lotti messi a bando dal Comune di Montecatini Terme cosicché resta inteso che gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente lettera di intenti si intenderanno non assunti per effetto della mancata aggiudicazione";
- L'offerta economica presentata dal Costituendo Consorzio fa espresso rinvio alla dichiarazione di intenti richiamata al punto precedente;
- L'offerta tecnica presentata vincola altresì l'aggiudicazione all'utilizzo e alla messa a disposizione da parte del Comune di aree esterne ai fondi, quali il loggiato e la zona centrale del Mercato Coperto, aree che non erano oggetto di assegnazione mediante il bando di cui alla determinazione n.1446/2014;

CONSIDERATO che Il bando di gara approvato con la determinazione n.1446/2014 prevedeva:

- L'affidamento per singoli fondi e non l'attribuzione unitaria di tutti i fondi a gara;
- L'affidamento dei soli fondi elencati nel bando e non anche dell'area centrale e del loggiato;

l'art.9 dello stesso bando dispone "L'offerta non verrà presa in considerazione se in diminuzione sul canone base fissato per ogni singolo locale, se sottoposta a condizione, se generica, o mancante di alcuni degli elementi e documenti prescritti. La presentazione dell'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola il Comune fino a quando non sarà avvenuta la sottoscrizione del contratto di concessione."

RITENUTO pertanto che l'offerta presentata non poteva essere accettata ai sensi dell'art.72 c. 2 del R.D. 827/1924, il quale dispone "(...) non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri";

VISTA la Legge n.241/1990 e smi e in particolare:

- l'art.21-octies che dispone "E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da accesso di potere o da incompetenza";
- l'art. 21-nonies che dispone "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21-octies (...), può essere annullato d'ufficio, sussutendone ragioni di interesse pubblico entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione dei vantaggi economici";

RITENUTO pertanto necessario annullare l'aggiudicazione a favore del "Consorzio Mercato Coperto" disposta con determinazione n.253 del 12 marzo 2015 per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO CHE:

- con PEC prot.1196 del 12/01/2016 è stata inviata al Consorzio, in qualità di destinatario della determinazione n.253/2015, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/1990 nella quale è stato indicato il termine di conclusione del procedimento di annullamento in sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- ad oggi il Consorzio non ha presentato controdeduzioni od osservazioni in merito;

ATTESO CHE la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come disciplinato dall'art. 25 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Area ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e di Decreti del Sindaco n.7 del 11.06.2014 e n. 24 del 30.10.2014 con i quali è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa e di alta professionalità per l'Area Legale;

VISTI:

- il vigente Regolamento per la Disciplina dell'Attività Contrattuale;
- lo Statuto comunale:

VISTO il D. Lgs. n.165/01;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

DETERMINA

Stante le motivazioni in narrativa

- 1) DI PROCEDERE, ai sensi dell'art.21-nonies della L.241/1990, all'annullamento in autotuela dell'aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione n.253 del 12 marzo 2015, relativa alla concessione dei fondi nn.2-3-8 e 9 del Mercato Coperto di Via Mazzini in favore del "Consorzio Mercato Coperto" in quanto, a seguito di riesame della documentazione di gara, sono stati rilevati i seguenti vizi nella formulazione dell'offerta:
- il Consorzio ha inserito nella documentazione di partecipazione una dichiarazione ad oggetto "Dichiarazione di intenti", sottoscritta da tutti i membri del costituendo Consorzio in data 23/01/2015, contenente la seguente condizione: "La Costituzione del "Consorzio Mercato Coperto" è subordinata all'aggiudicazione di tutti i lotti messi a bando dal Comune di Montecatini Terme cosicché resta inteso che gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente lettera di intenti si intenderanno non assunti per effetto della mancata aggiudicazione";
- L'offerta economica presentata dal costituendo Consorzio fa espresso rinvio alla dichiarazione di intenti richiamata al punto precedente;
- L'offerta tecnica presentata vincola altresì l'aggiudicazione all'utilizzo e alla messa a disposizione da parte del Comune di aree esterne ai fondi, quali il loggiato e la zona centrale del Mercato Coperto, aree che non erano oggetto di assegnazione mediante il bando di cui alla determinazione n.1446/2014;
- 2) **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi degli artt.7 e 8 della stessa L.241/1990:
- con PEC prot.1196 del 12/01/2016 è stata inviata al Consorzio, in qualità di destinatario della determinazione n.253/2015, la comunicazione di avvio del procedimento nella quale è stato indicato il termine di conclusione del procedimento di annullamento in sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
- ad oggi il Consorzio non ha presentato controdeduzioni od osservazioni in merito;

3) **DI PRECISARE** che:

- Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 gorni dal ricevimento della comunicazione e Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
- Il responsabile del procedimento di annullamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
 n. 241 è la sottoscritta Avv. Rossana Parlanti, Funzionario Responsabile dell'Area Legale.

* * *

Copia della presente verrà rimessa:

- Al Consorzio Mercato Coperto in qualità di destinatario del provvedimento;
- alla Segreteria Generale per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per meri scopi di carattere notiziale.

Il presente provvedimento, non comportando assunzione di impegno di spesa ed essendo atto monocratico, è efficace con l'apposizione della firma del Responsabile di Area ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

* * *

La Responsabile di Area Parlanti Rossana / ArubaPEC S.p.A.